Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° **Roma - Giovedì, 31 luglio 1930 - Anno VIII** **Numero 178**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

Telefoni-centralino: **50-107 – 50-033 – 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: **50-107 – 50-033 – 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc Ed Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F Bianchini, piazza Pace n 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37 — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68, Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E Zurucchi, via Dante n 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4, Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale. **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si avvertono gli Enti, gli Uffici ed i Privati ammessi **alla distribuzione gratuita** dei fascicoli della Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti **(tanto in edizione normale che economica)** che l'apposito ufficio in Roma, via Giulia, 52, è stato soppresso e che, quindi, tutta la corrispondenza ed i reclami inerenti **a tale distribuzione gratuita** vanno diretti **all'On. Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio VI - Roma.**

I reclami e la corrispondenza relativa agli abbonamenti **ed alla vendita** dei fascicoli della suddetta Raccolta Ufficiale per **entrambe le edizioni, vanno invece indirizzati all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi - Roma.**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1316.

LEGGE 3 luglio 1930, n. 998.
Autorizzazione di spesa per il compimento dei lavori dell'impianto idrico di Val d'Arda in provincia di Piacenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere al Consorzio di irrigazione della Val d'Arda, con sede in Fiorenzuola d'Arda, un'anticipazione non superiore a L. 15.000.000 per il compimento dei lavori inerenti all'impianto idrico sul torrente Arda per produzione di energia elettrica e per irrigazione, giusta decreto Reale di concessione 31 ottobre 1919 e successive varianti.

Art. 2.

L'anticipazione di cui al precedente articolo verrà corrisposta per una metà in somme capitali e per l'altra metà in annualità, a norma del successivo art. 4, in relazione alle effettive necessità della gestione ed in base a stati di avanzamento dei lavori debitamente accertati dall'ufficio del Genio civile competente.

Art. 3.

Il Consorzio imposterà nella parte passiva del suo bilancio, a decorrere dall'esercizio nel quale avrà inizio la riscossione dei ruoli di contribuenza o dei canoni per la vendita dell'energia elettrica, prodotta con l'impianto, la quota di rimborso, senza interessi, dell'anticipazione, di cui all'art. 1, nonchè dell'altra di L. 1.000.000, fruttifera dell'interesse del 5 per cento annuo a decorrere dal 1° gennaio 1924, accordata al Consorzio medesimo in virtù del R. decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214.

La misura di tali quote di rimborso sarà determinata a giudizio insindacabile dei Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, in relazione alle condizioni finanziarie del Consorzio, debitamente accertate.

Di mano in mano che saranno estinti i mutui contratti o da contrarsi dal Consorzio per l'esecuzione delle opere, la detta quota di rimborso sarà accresciuta dell'importo equivalente alle quote di ammortamento, comprensive di capitale e di interessi, dei mutui estinti, sino all'integrale rimborso dell'anticipazione suddetta.

Nessun utile potrà essere frattanto attribuito ai componenti il predetto Consorzio, fermo restando, dopo avvenuto il totale rimborso delle anticipazioni suddette, quanto dispone l'art. 1 del disciplinare 22 agosto 1925, repertorio n. 643, in applicazione dell'art. 52 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici è autorizzato lo stanziamento di L. 7.500.000

di cui L. 5.000.000 nell'esercizio 1930-31 e L. 2.500.000 nell'esercizio 1931-32, per provvedere ai pagamenti in somme capitali di cui al precedente art. 2.

I pagamenti in annualità faranno carico al bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e saranno effettuati in trenta annualità costanti, anticipate, comprensive di capitale e di interessi, al tasso vigente per i mutui ordinari della Cassa dei depositi e prestiti nell'anno della liquidazione, aumentato dell'1 per cento. Le annualità decorreranno dalla data del provvedimento col quale i pagamenti anzidetti verranno disposti.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito quello per le finanze, potrà autorizzare il Consorzio a fare operazioni garentite con le annualità predette.

L'impegno della spesa corrispondente alle varie serie di annualità farà capo ai limiti d'impegno fissati dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, ed ai corrispondenti pagamenti si farà fronte con i fondi che saranno stanziati nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nei vari esercizi finanziari, a norma dell'art. 2 della legge suddetta.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle necessarie variazioni di bilancio in dipendenza della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — MOSCONI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1317.**

LEGGE 10 luglio 1930, n. **997.**

Proroga del Consorzio zolfifero siciliano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana costituito con la legge 15 luglio 1906, n. 333, prorogato col decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, convertito in legge per effetto della legge 18 marzo 1926, n. 562, è prorogato fino al 31 luglio 1940.

Organi del Consorzio sono: il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione e il direttore generale.

Art. 2.

Il Comitato dei delegati è costituito:

a) da quattro membri scelti dal Ministro per le corporazioni tra persone esperte nell'industria e nel commercio degli zolfi;

b) da venti membri eletti dai consorziati fra i concessionari e gli esercenti delle zolfare di Sicilia.

La nomina dei membri di cui alla lettera *b*) deve essere ratificata dal Ministro per le corporazioni.

Il presidente del Comitato dei delegati è scelto dal Comitato stesso nel proprio seno e la sua nomina deve essere ratificata dal Ministro predetto.

Art. 3.

Il Comitato dei delegati dura in carica cinque anni, e i suoi membri possono essere rinominati o rieletti.

Art. 4.

Per la scelta dei delegati elettivi tutti i consorziati hanno un voto per ogni dieci tonnellate consegnate al Consorzio per la vendita nell'esercizio precedente a quello in cui viene pubblicata la lista dei consorziati, aventi diritto al voto, e ciò fino a 1000 tonnellate; le frazioni di 10 tonnellate non sono calcolate.

I consorziati che abbiano consegnato come sopra al Consorzio più di 1000 tonnellate, avranno inoltre, sulla quantità superante il predetto limite, un voto per ogni 25 tonnellate; le frazioni di 25 tonnellate non sono calcolate.

Le norme per le elezioni e per il funzionamento del Comitato dei delegati saranno stabilite con decreto Reale promosso dal Ministro per le corporazioni.

Art. 5.

Spetta al Comitato dei delegati:

1° fissare le direttive generali da seguire nel funzionamento e nella amministrazione del Consorzio;

2° discutere, approvare e modificare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

3° scegliere nel proprio seno cinque fra i componenti il Consiglio d'amministrazione a norma del successivo art. 6;

4° determinare le norme per le eventuali vendite a prezzi speciali ed a consegne poliennali;

5° deliberare sulle intese di qualsiasi genere che possano concludersi dal Consorzio all'interno ed all'estero.

Art. 6.

Il Consiglio d'amministrazione è composto di sei membri, oltre il presidente, dei quali uno nominato dal Ministro per le corporazioni tra i membri del Comitato dei delegati, di cui alla lettera *a*) dell'art. 2, e cinque scelti dal Comitato dei delegati nel proprio seno fra i membri di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo.

Il presidente del Comitato dei delegati è anche presidente del Consiglio di amministrazione.

I consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Quando per dimissioni od altre cause venga a mancare un componente elettivo, il Consiglio nomina il surrogante, il quale dura in carica fino alla prossima adunanza del Comitato dei delegati.

Non possono coprire la carica di consigliere di amministrazione del Consorzio i membri delle due Camere legislative, coloro che esercitano direttamente o indirettamente il commercio d'esportazione degli zolfi e gli stipendiati dell'Istituto.

Art. 7.

Il direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.

La nomina deve essere ratificata con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze.

La nomina si intende fatta per la durata di cinque anni.

Il direttore generale potrà però essere revocato in ogni tempo, quando risulti che egli abbia trasgredito alle leggi e ai regolamenti del Consorzio, o compiuto atti che possano ledere gli interessi del Consorzio o che siano in contrasto con le direttive del Governo Nazionale.

La revoca è fatta per decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze.

In ogni caso al direttore generale debbono essere comunicati per iscritto gli addebiti mossigli, con invito a presentare le proprie giustificazioni entro un termine prefisso.

Art. 8.

Il Consiglio d'amministrazione:

a) attua le direttive segnate dal Comitato dei delegati e ne esegue le deliberazioni;

b) determina i prezzi di vendita degli zolfi.

Nei casi d'urgenza tale determinazione sarà fatta dal presidente, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza;

c) in casi d'urgenza può sostituirsi al Comitato dei delegati per quanto si attiene alle materie di cui ai numeri 4 e 5 del precedente art. 5, salvo ratifica da parte del Comitato stesso nella sua prima adunanza;

d) forma i regolamenti interni per il funzionamento dei diversi servizi dell'Azienda e l'organico degli impiegati, provvedendo altresì alla nomina e alla revoca degli stessi;

e) compila il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ogni esercizio e li presenta con la relazione illustrativa al Comitato dei delegati;

f) sorveglia l'andamento generale della Azienda consorziale;

g) delibera sulle transazioni e sulle liti da sostenere e promuovere.

Art. 9.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è il legale rappresentante del Consorzio di fronte ai terzi, dirige l'amministrazione dell'Ente, convoca e presiede le adunanze.

Art. 10.

Il direttore generale è il capo di tutti i servizi del Consorzio, attua le deliberazioni del Consiglio e risponde verso il medesimo del regolare andamento degli uffici.

Il direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione ed ha voto consultivo.

Art. 11.

Sono prorogate fino al 31 luglio 1934 le disposizioni del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1577, col quale gli estagli in natura o in denaro dovuti dai gabelloti, subgabelloti e cottimisti generali delle miniere di zolfo della Sicilia furono ridotti del trentatre per cento.

Ogni atto contrario alla presente disposizione è nullo ed improduttivo di effetti giuridici, anche fra le parti contraenti.

Art. 12.

E' istituita presso il Consorzio una Sezione autonoma tecnico-mineraria che funzionerà per i seguenti scopi:

a) promuovere ed agevolare il miglioramento della tecnica di estrazione e del trattamento del minerale;

b) organizzare ed esercitare le ricerche e le esplorazioni di nuovi giacimenti zolfiferi in Sicilia.

Art. 13.

Pei fini contemplati nell'articolo precedente sono assegnate alla Sezione autonoma come dotazione patrimoniale:

a) tutte le attività costituenti il patrimonio dell'Ente autonomo per il progresso tecnico ed economico dell'industria zolfifera, il quale viene fuso con la Sezione predetta;

b) le eventuali attività finali del secondo dodicennio del Consorzio, attualmente vincolate a garanzia del Tesoro dello Stato per il pagamento di tasse d'abbonamento arretrate da parte del Consorzio, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562.

Al termine del Consorzio, ove si procedesse allo scioglimento ed alla liquidazione anche della Sezione autonoma, la dotazione patrimoniale di questa sarà ripartita proporzionalmente alle attività attribuite alla Sezione stessa in relazione a quanto è disposto nelle lettere *a*) e *b*).

La quota proveniente dalle attività del soppresso Ente autonomo per il progresso tecnico ed economico dell'industria zolfifera sarà devoluta a fini di interesse generale dell'industria zolfifera siciliana nella forma e con le modalità da stabilirsi con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze.

La quota proveniente dalle attività finali del secondo dodicennio del Consorzio sarà devoluta al Tesoro fino a concorrenza del credito dello Stato per tasse di abbonamento arretrate.

Art. 14.

La Sezione autonoma tecnico-mineraria sarà amministrata dal presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio, assistito da un Comitato composto dal consigliere di nomina ministeriale, da un membro scelto dal Comitato dei delegati nel proprio seno, dall'ingegnere capo del distretto minerario della Sicilia, da due tecnici nominati dal Ministro per le corporazioni fra esperti dell'industria zolfifera, nonchè da un rappresentante del Ministero delle finanze.

Il direttore generale del Consorzio è anche direttore della Sezione autonoma tecnico-mineraria.

Le norme per il funzionamento della Sezione saranno stabilite con decreto del Ministro per le corporazioni.

Art. 15.

Il Collegio arbitrale istituito con l'art. 14 della legge 15 luglio 1906, n. 333, modificato dall'art. 15 della legge 30 giugno 1910, n. 361, è abolito.

Tutte le controversie riguardanti il Consorzio zolfifero, tanto come attore che come convenuto, sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 16.

Ai due ultimi commi dell'art. 4 della legge 30 giugno 1910, n. 361, sono sostituiti i seguenti:

« I contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'art. 6, siano o non consorziati, saranno puniti con l'ammenda di L. 50 per ogni quintale di zolfo, di minerale di zolfo, di sterro di zolfo o altro incorso in contravvenzione.

« Qualsiasi impegno od obbligo di fornitura di zolfo da parte del Consorzio verso i predetti contravventori cesserà di pieno diritto.

« Gl'incaricati del Consorzio e gli agenti ed ufficiali della forza pubblica, indicati all'art. 164 del Codice di procedura penale, procederanno all'accertamento delle contravvenzioni

ed al sequestro ed alla confisca del minerale a favore del Consorzio, facendone rapporto alla autorità giudiziaria.

« Un decimo dell'ammenda come sopra stabilita sarà devoluta ai funzionari od agenti che avranno elevata la contravvenzione ».

Art. 17.

Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti fino ad ora vigenti, le quali siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Il Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, è autorizzato a riunire in testo unico, con gli emendamenti riconosciuti opportuni, tutte le norme legislative riguardanti il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, dopo aver udito una Commissione di tre deputati e di tre senatori nominati dai presidenti delle rispettive assemblee.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1318.

REGIO DECRETO 20 giugno 1930, n. 984.

Scioglimento dell'Istituto autonomo per le case popolari di Concordia e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto il R. decreto 5 dicembre 1920, n. 1912, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Concordia, venne riconosciuto come ente morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, numero 2655;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Vista la nota in data 11 aprile 1930, n. 6554, con la quale S. E. il prefetto di Modena riferisce che l'Istituto predetto non ha spiegato alcuna attività per il raggiungimento dello scopo previsto dal suo statuto organico;

Ritenuta la necessità di procedere allo scioglimento del ripetuto ente e alla nomina del liquidatore;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Concordia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Armando Casari è nominato liquidatore dell'Istituto stesso con il cómpito di provvedere alla relativa liquidazione, a norma di legge.

Art. 3.

L'Istituto per tutta la durata della sua liquidazione corrisponderà al predetto liquidatore una indennità giornaliera nella misura che sarà fissata dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 298, foglio 90. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1319.

REGIO DECRETO 1° maggio 1930, n. 986.

Approvazione della convenzione 17 dicembre 1929 con la Società anonima Cantiere Navale Scoglio Olivi per la concessione in esercizio di parte dello Scoglio Olivi di Pola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento;

Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la opportunità, per le mutate necessità dei servizi militari marittimi della Piazza di Pola, di rescindere le convenzioni in data 30 agosto 1920 e 7 luglio 1923 che regolavano l'affitto alla Società anonima Cantiere Navale Scoglio Olivi degli immobili dello Scoglio Olivi in Pola, nonchè l'esercizio da parte della stessa Società dei bacini di carenaggio siti a Scoglio Olivi;

Ritenuta la convenienza di stipulare altra convenzione con la stessa Società per regolare i rapporti derivanti dalla precedente convenzione e le condizioni di una nuova concessione in armonia con la nuova situazione di fatto creatasi nella Piazza di Pola;

Vista la convenzione stipulata in Pola il 17 dicembre 1929 con la Società anonima Cantiere Navale Scoglio Olivi;

Visto il certificato della prestata cauzione;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale all'unanimità ha dato parere favorevole;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, la marina e le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 17 dicembre 1929 stipulata fra l'Amministrazione militare marittima, quella delle comunicazioni e quella delle finanze, e la Società anonima Cantiere Navale Scoglio Olivi per concessione in esercizio del cantiere navale situato su parte dello Scoglio Olivi di Pola.

La relativa entrata complessiva di L. 277.250 sarà versata in tesoreria per L. 42.250 con imputazione al capo VII capitolo 13 del bilancio entrata 1929-1930; per L. 10.000 con imputazione al capo e capitolo corrispondente del bilancio entrata di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1930-31 al 1952-1953 e per L. 5000 al capo e capitolo corrispondente del bilancio entrata 1953-54.

Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — SIRIANNI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 298, *foglio* 92. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1320.**

REGIO DECRETO 20 giugno 1930, n. **991.**

Separazione del patrimonio e reparto delle attività e passività fra le provincie di Como e Varese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, convertito nella legge 20 dicembre 1927, n. 2584;
Vedute le deliberazioni 14 aprile 1929 del commissario straordinario per l'Amministrazione provinciale di Varese e 15 aprile 1929 della Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Como, concernenti il progetto per la separazione del patrimonio e il reparto delle attività e passività fra le Provincie medesime;
Visti i pareri favorevoli espressi su tale progetto dalle Giunte provinciali amministrative di Como e di Varese rispettivamente in adunanze 31 maggio e 4 luglio 1929;
Udito il Consiglio di Stato - sezione 1ª - in adunanza 3 giugno 1930, il cui parere si intende nel presente decreto riportato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il progetto per la separazione patrimoniale e il reparto delle attività e passività, di cui alle deliberazioni 14 aprile 1929 del commissario straordinario per l'Amministrazione provinciale di Varese e 15 aprile 1929 della Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Como, è approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 298, *foglio* 97. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1321.**

REGIO DECRETO 3 luglio 1930, n. **996.**

Norme regolamentari circa gli esami di promozione nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che approva l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Ritenuta la necessità di disciplinare le norme regolamentari relative ai programmi, alle commissioni ed alle prove degli esami di primo procuratore del registro, di aiuto conservatore delle ipoteche e di aiuto procuratore del registro;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Primi procuratori del registro.

Gli esami di concorso per merito distinto e quelli di idoneità per la promozione al grado di primo procuratore nell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari consteranno, rispettivamente, di quattro e di tre prove scritte, e si svolgeranno in base ai programmi annessi al presente decreto (allegati *A* e *B*), che serviranno anche per la prova orale.
Tanto nell'esame di merito distinto, quanto in quello di idoneità, una delle prove scritte dovrà avere carattere pratico su materie riguardanti l'Amministrazione delle tasse sugli affari.

Art. 2.

Aiuto conservatori delle ipoteche e aiuto procuratori del registro.

Gli esami di concorso per la promozione al grado di aiuto conservatore delle ipoteche e quelli per la promozione al grado di aiuto procuratore del registro consteranno di due prove scritte da svolgersi in base ai programmi annessi al presente decreto (allegati *C* e *D*), che serviranno anche per la prova orale.
Una delle due prove scritte dovrà avere carattere pratico e riflettere rispettivamente il servizio ipotecario e quello del registro, successioni e bollo.

Art. 3.

Commissioni esaminatrici.

Le Commissioni esaminatrici saranno composte:

a) nell'esame di merito distinto per la promozione al grado di primo procuratore del registro: di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente; del direttore generale delle tasse sugli affari; di due funzionari della carriera amministrativa del Ministero delle finanze di grado non inferiore al 6°, e di un ispettore superiore del demanio e delle tasse sugli affari.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del Ministero delle finanze di grado non inferiore al 7°;

b) nell'esame di idoneità per la promozione al grado medesimo di primo procuratore del registro: del direttore generale delle tasse sugli affari, presidente; di tre funzionari della carriera amministrativa del Ministero delle finanze di grado non inferiore al 6°, e di un ispettore superiore del demanio e delle tasse sugli affari.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del Ministero delle finanze di grado non inferiore al 7°;

c) negli esami di concorso ad aiuto conservatore delle ipoteche e ad aiuto procuratore del registro: di un funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze di grado non inferiore al 6°, presidente; di tre funzionari della carriera amministrativa del Ministero delle finanze e di un funzionario dell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari, tutti di grado non inferiore al 7°.

Eserciterà le funzioni di segretario nei detti concorsi un funzionario amministrativo del Ministero delle finanze di grado non inferiore al 9°.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 298, *foglio* 101. — MANCINI.

ALLEGATO A.

Programma dell'esame di concorso per merito distinto, al posto di primo procuratore del registro nell'Amministrazione delle tasse sugli affari.

Parte prima:

Diritto civile e procedura civile. Diritto commerciale. Diritto amministrativo e diritto corporativo.

Parte seconda:

Scienza delle finanze. Economia politica. Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Parte terza:

Leggi e regolamenti sulle tasse di registro e di successione.

Parte quarta:

Leggi e regolamenti sul bollo, sugli scambi, sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro, su quelle di manomorta, delle ipoteche, e di concessione governativa, e su altre tasse della stessa specie. Demanio pubblico e beni patrimoniali dello Stato. Contabilità demaniale e servizio di ispezione. Istruzioni sull'ordinamento, sul servizio e sull'impiego della polizia tributaria investigativa.

ALLEGATO B.

Programma degli esami di idoneità al posto di primo procuratore nell'Amministrazione delle tasse sugli affari.

Parte prima:

Istituzioni di diritto civile. Nozioni di procedura civile, di diritto commerciale e di diritto corporativo. Sistema tributario del Regno. Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Contabilità demaniale.

Parte seconda:

Leggi e regolamenti sulle tasse di registro e di successione.

Parte terza:

Leggi e regolamenti sul bollo, sugli scambi, sulle tasse in surrogazione del registro e del bollo, su quelle di manomorta, delle ipoteche e di concessione governativa, e su altre tasse della stessa specie. Demanio pubblico e beni patrimoniali dello Stato. Servizio d'ispezione. Polizia tributaria.

ALLEGATO C.

Programma dell'esame di concorso per aiuto conservatore delle ipoteche.

Parte prima:

Statuto del Regno. Disposizioni sullo stato giuridico ed economico degli impiegati dello Stato. Elementi di diritto corporativo.

Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e della Corte dei conti.

Parte seconda:

Primi elementi delle leggi sulle tasse ipotecarie, di registro, successione, manomorta, bollo, in surrogazione del registro e del bollo, sulle concessioni governative, sugli scambi commerciali. Principali attribuzioni degli uffici delle ipoteche.

Istruzioni sulla contabilità demaniale e manutenzione degli uffici ipotecari.

Aritmetica elementare compresa la regola del tre composta.

ALLEGATO D.

Programma dell'esame di concorso per aiuto procuratore del registro.

Parte prima:

Statuto del Regno. Disposizioni sullo stato giuridico ed economico degli impiegati dello Stato. Elementi di diritto corporativo.

Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e della Corte dei conti.

Parte seconda:

Primi elementi delle leggi sulle tasse di registro, successione, manomorta, bollo, in surrogazione del registro e bol-

lo, ipotecarie, sulle concessioni governative, sugli scambi commerciali, sui veicoli meccanici, sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi, sui contratti di borsa.

Nozioni sull'amministrazione e la vendita dei beni del demanio e del Fondo culto. Principali attribuzioni degli uffici del registro, del demanio e degli uffici misti.

Istruzioni sulla contabilità demaniale e manutenzione degli uffici esecutivi.

Aritmetica elementare compresa la regola del tre composta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

Numero di pubblicazione 1322.

REGIO DECRETO 20 giugno 1930, n. 992.

Separazione del patrimonio e reparto delle attività e passività fra le provincie di Milano e Varese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2584, ed il R. decreto-legge 31 marzo 1927, n. 468, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2585;

Vedute le deliberazioni dei Rettorati delle provincie di Milano e di Varese, rispettivamente in data 26 e 27 febbraio 1930, concernenti il progetto per la separazione del patrimonio e il reparto delle attività e passività fra le Provincie medesime;

Veduti i pareri favorevoli espressi su tale progetto dalla Giunta provinciale amministrativa di Varese in adunanza 13 marzo 1930 e dalla Giunta provinciale amministrativa di Milano in adunanza 30 aprile 1930;

Udito il Consiglio di Stato - sezione 1ª - in adunanza 3 giugno 1930, il cui parere si intende nel presente decreto riportato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il progetto per la separazione del patrimonio e il reparto delle attività e passività, di cui alle deliberazioni 26 febbraio 1930 del Rettorato provinciale di Milano e 27 stesso mese del Rettorato provinciale di Varese, è approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 298, foglio 98. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1323.

REGIO DECRETO 23 giugno 1930, n. 983.

Approvazione del regolamento al testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi, le paghe giornaliere e gli assegni fissi per il Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi, le paghe giornaliere e gli assegni fissi per il Regio esercito;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento al testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi, le paghe giornaliere e gli assegni fissi per il Regio esercito, visto, d'ordine Nostro, dai Nostri Ministri Segretari di Stato per la guerra e per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 298, foglio 89. — MANCINI.

Regolamento al testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi, le paghe giornaliere e gli assegni fissi per il Regio esercito.

CAPO I.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

§ 1.

Il supplemento di servizio attivo non è computabile agli effetti della determinazione dell'indennità una volta tanto dovuta agli ufficiali, riformati o dispensati dal servizio senza diritto a pensione.

§ 2.

Il decreto ministeriale per l'attribuzione degli stipendi (di cui all'art. 3 del testo unico) è emanato in seguito alla proposta fatta dagli enti che hanno in forza matricolare gli ufficiali.

La proposta relativa agli aumenti di stipendi per il compimento di un periodo di anzianità di grado o di servizio, dovrà essere trasmessa al Ministero tre mesi prima che l'in-

teressato ne maturi il diritto; quella relativa ai nuovi stipendi in seguito a promozione, sarà invece trasmessa, con i relativi documenti, all'atto in cui la promozione stessa verrà pubblicata sul « Bollettino ufficiale ».

§ 3.

I nuovi stipendi non potranno essere corrisposti agli ufficiali che ne abbiano maturato il diritto, prima che sia stato pubblicato il decreto relativo o che il Ministero, con apposita lettera, non ne abbia autorizzato il pagamento.

Nel caso di promozione, potranno intanto essere corrisposti subito lo stipendio minimo del nuovo grado e le altre competenze ad esso inerenti.

§ 4.

Agli ufficiali collocati direttamente dal S.P.E. in aspettativa per riduzione di quadri, spettano i quattro quinti dello stipendio da essi goduto all'atto del collocamento in tale posizione.

Detti ufficiali beneficieranno, sempre nella misura dei 4/5, degli aumenti che sarebbero loro spettati se fossero rimasti in servizio con lo stesso grado e ciò sia per gli aumenti periodici, sia per gli aumenti che fossero apportati agli stipendi degli ufficiali in S.P.E.

Le stesse norme valgono per gli ufficiali transitati in A.R.Q. dalla cessata P.A.S.

La determinazione degli assegni loro dovuti (4/5 dello stipendio) è fatta in base alle disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2399.

§ 5.

Per la determinazione degli stipendi in base all'anzianità di grado si deve tener conto, oltre che di quella risultante dall'Annuario militare, anche delle eventuali variazioni verificatesi dopo la pubblicazione dell'Annuario stesso. Nei riguardi degli ufficiali trasferiti di ruolo (art. 6 testo unico), l'anzianità di grado, ai fini della determinazione dello stipendio, non va computata dalla data di trasferimento nel nuovo ruolo, ma dalla data di promozione al grado stesso, anche se la data di trasferimento indicata nell'Annuario militare sia posteriore a quella di promozione.

§ 6.

Dall'anzianità di servizio da ufficiale (art. 8 testo unico), ai fini della determinazione dello stipendio, deve dedursi il tempo in cui l'ufficiale sia stato:

1° detenuto per condanna o sospeso per effetto della legge penale, se la condanna o la sospensione superi la durata di un mese;

2° detenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena restrittiva della libertà personale;

3° sospeso dall'impiego;

4° in aspettativa per motivi privati.

§ 7.

Nel servizio militare, prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale e da computarsi per la metà, agli effetti della determinazione dello stipendio (art. 9 testo unico), è compreso anche il periodo trascorso nel grado di aspirante ufficiale.

§ 8.

Il beneficio previsto dall'art. 10 del testo unico non è applicabile quando il servizio militare coincida con il corso legale degli studi universitari.

Il beneficio stesso non è applicabile quando lo stipendio è determinato in base all'anzianità di grado.

§ 9.

I periodi di assenza per qualsiasi motivo dal servizio in Colonia non sono computabili per l'aumento all'anzianità utile (di grado e di servizio) agli effetti della determinazione degli stipendi.

Sono tuttavia computati, agli effetti di cui al precedente comma, i periodi di viaggio da una Colonia all'altra ed i periodi di aspettativa o di licenza di convalescenza, trascorsi effettivamente in Colonia e dipendenti da cause di servizio coloniale.

§ 10.

Il servizio prestato in Colonia dagli ufficiali, anche come militari di truppa, è valutabile secondo le norme dell'art. 11 testo unico.

§ 11.

Il tempo dall'ufficiale trascorso in Colonia deve essere computato nel grado rivestito durante la permanenza nella Colonia stessa.

Se durante tale permanenza l'ufficiale consegua una o più promozioni, il tempo è computato distintamente per ciascun grado, fermo il concetto dell'art. 11 del testo unico e salvo l'ipotesi di cui al successivo art. 12.

§ 12.

Gli ufficiali in attesa di giudizio, sospesi dall'impiego, hanno diritto all'altra metà dello stipendio nel caso che il procedimento penale abbia termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda la esistenza del fatto imputato oppure, ammettendola, escluda che l'ufficiale vi abbia preso parte.

§ 13.

In caso che l'ufficiale richiamato dall'aspettativa, dalla disponibilità o dalla sospensione dall'impiego assuma servizio con ritardo, per cause non imputabili all'Amministrazione, la decorrenza degli assegni ha inizio dal giorno in cui l'ufficiale assume l'effettivo servizio.

§ 14.

Quantunque lo stipendio cessi dal giorno successivo a quello della morte (art. 26 del testo unico), tuttavia, qualora il decesso dell'ufficiale avvenga il giorno 27 o dopo, non si promuovono azioni di ricupero per le giornate pagate in più fino al termine del mese.

§ 15.

Gli ufficiali in S.P.E. (art. 27 testo unico) e quelli in A.R.Q. (art. 28 testo unico) godono l'aumento dell'indennità militare di L. 2100 tanto se ammogliati o vedovi con prole legittima o legittimata minore o inabile al lavoro, quanto se conviventi con figli naturali legalmente riconosciuti o adottivi, minori o inabili al lavoro. Tale trattamento economico avrà decorrenza dal giorno del legale riconoscimento, per i figli naturali, o dal giorno dell'adozione per quelli adottivi, salvo l'applicazione, pel pagamento degli arretrati, della prescrizione biennale obbligatoria.

§ 16.

Gli ufficiali separati dalla moglie e senza prole hanno diritto a percepire l'aumento dell'indennità militare di L. 2100

di cui al precedente paragrafo 15, solo nel caso che siano obbligati a passarle gli alimenti in seguito a sentenza definitiva.

§ 17.

Le indennità militari speciali, contemplate negli articoli 30 e 31 del testo unico, sono sospese quando lo stipendio è sospeso o ridotto.

§ 18.

La riduzione dell'indennità militare per gli ufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito di servizio, è stabilita nella seguente misura:

Sottotenente e gradi corrispondenti	L.	290
Tenente e gradi corrispondenti	»	310
Capitano, primo tenente e gradi corrispondenti	»	445
Maggiore, primo capitano e gradi corrispondenti	»	560
Tenente colonnello e gradi corrispondenti	»	625
Colonnello e gradi corrispondenti	»	675
Generale di brigata, maggior generale e gradi corrispondenti	»	735
Generale di divisione, tenente generale e gradi corrispondenti	»	780

La riduzione dell'indennità per gli ufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito non di servizio, è stabilita nella misura seguente:

Sottotenente e gradi corrispondenti	L.	580
Tenente e gradi corrispondenti	»	620
Capitano, primo tenente e gradi corrispondenti	»	890
Maggiore, primo capitano e gradi corrispondenti	»	1120
Tenente colonnello e gradi corrispondenti	»	1250
Colonnello e gradi corrispondenti	»	1330
Generale di brigata, maggiore generale e gradi corrispondenti	»	1470
Generale di divisione, tenente generale e gradi corrispondenti	»	1560
Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti	»	1700
Generale d'armata e gradi corrispondenti e superiori	»	2150

§ 19.

Per gli ufficiali generali, ufficiali dei RR. CC. e ufficiali dei depositi allevamento cavalli, è sempre applicata la riduzione prevista per gli ufficiali con alloggio gratuito non di servizio.

§ 20.

L'assegno per spese di rappresentanza non può in nessun caso essere corrisposto ad ufficiali che rivestano grado inferiore a quello di colonnello (Tabella I annessa al testo unico) anche se eventualmente siano rivestiti, con decreto Reale, delle funzioni di comandanti di Corpo o di capi di servizio.

Così pure non spetta, nella misura superiore, agli ufficiali della ripetuta tabella che vengano ad esercitare funzioni del grado immediatamente più elevato.

§ 21.

Pel colonnello a disposizione che cessi da tale posizione e sia nominato comandante di Corpo o capo di servizio, l'assegno per le spese di rappresentanza decorre dal giorno della effettiva assunzione delle relative funzioni.

La stessa norma vige per il colonnello del S.P.E. richiamato dall'aspettativa, dalla licenza straordinaria o da una delle altre posizioni in cui lo stipendio sia sospeso o ridotto.

§ 22.

L'assegno per spese di rappresentanza, stabilito dalla Tabella I del testo unico, viene corrisposto anche agli ufficiali richiamati dall'A.R.Q. nei casi in cui essi vengano a ricoprire cariche previste nei ruoli organici, in sostituzione di ufficiali in servizio permanente effettivo.

§ 23.

Per la determinazione delle indennità mensili di alloggio spettanti agli ufficiali dell'Arma dei CC. RR., si applicano le norme fissate dall'apposito decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con quello delle finanze, a termini dell'art. 34 del testo unico, anche quando la relativa spesa sia a carico del bilancio della guerra.

§ 24.

L'effettivo conferimento della razione foraggio, di cui all'art. 36 del testo unico, è subordinato al possesso del cavallo.

§ 25.

Gli ufficiali che dopo una prima aspettativa non superiore a quattro mesi ne ottengano un'altra con la quale viene oltrepassato in complesso il detto periodo di tempo, perdono il diritto alla razione foraggio per il tempo eccedente i primi quattro mesi.

Però gli ufficiali collocati inizialmente in aspettativa per un periodo superiore a mesi 4 perdono il diritto alla razione foraggio nel 30° giorno successivo a quello della pubblicazione o partecipazione del provvedimento, salvo che prima di tale termine essi riescano a disfarsi del cavallo.

§ 26.

Gli ufficiali collocati in aspettativa senza indicazione di durata hanno il trattamento di cui al secondo comma dell'art. 38 del testo unico e cioè dovranno disfarsi del cavallo, perdendo il diritto alla razione foraggio al compimento del 4° mese di aspettativa.

Se però prima di scadere il 4° mese venisse fissata la durata dell'aspettativa in un periodo superiore a quattro mesi, l'ufficiale dovrà disfarsi del cavallo al massimo entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

§ 27.

L'equivalente delle razioni foraggio da corrispondersi in contanti a mente dell'art. 40 del testo unico sarà stabilito dal Ministero della guerra, di concerto con quello delle finanze, all'inizio di ogni esercizio finanziario e fatto conoscere mediante pubblicazione sul *Giornale Militare*.

§ 28.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 41 del testo unico non si applica agli ufficiali aventi diritto a razioni foraggio richiamati dall'aspettativa, dalla sospensione o dalla disponibilità, per i quali l'indennità cavalli è ripristinata dal giorno dell'effettivo possesso del cavallo.

CAPO II.

UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO.

§ 29.

L'aumento dell'indennità militare di L. 2100 per la famiglia, spettante agli ufficiali in congedo provvisorio — articolo 46 testo unico — compete anche a quelli che contrag-

gano matrimonio o che riconoscano prole naturale o adottiva dopo il collocamento in tale posizione, ferme le modalità, in quest'ultimo caso, previste dal precedente paragrafo 15.

§ 30.

Anche per gli ufficiali delle categorie in congedo, in caso di prima nomina, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 51 del testo unico.

§ 31.

Lo stipendio spettante agli ufficiali richiamati dalle posizioni di congedo e dovuto a termini dell'art. 52 del testo unico (1° comma, 1ª parte), è quello indicato nell'art. 51 del testo unico stesso.

§ 32.

Nel caso speciale previsto dall'art. 52 testo unico, ultimo comma, il supplemento del servizio attivo da corrispondersi sarà soltanto quello inerente al grado di ufficiale.

§ 33.

I commissari di leva, anche se ammessi allo stipendio del grado superiore o promossi, conservano il diritto all'indennità militare e al supplemento di servizio attivo previsti per il grado che essi rivestivano all'atto della nomina a tale impiego.

§ 34.

I commissari di leva, se vengono collocati in una delle posizioni previste dalla parte 3ª del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ricevono il trattamento economico inerente alle posizioni stesse.

§ 35.

Per il tempo che gli ufficiali delle categorie in congedo hanno passato in servizio coloniale da computarsi in base agli articoli 11, 12, 13 e 14 testo unico, valgono le norme esecutive di cui ai paragrafi 9, 10 e 11.

§ 36.

L'assegno per spese di rappresentanza, spettante agli ufficiali richiamati dal congedo a termine dell'art. 59 del testo unico, è regolato con le norme contenute nei precedenti paragrafi 20, 21 e 22.

§ 37.

Gli ufficiali delle categorie in congedo, chiamati in servizio con assegni, hanno diritto, durante la permanenza agli arresti di rigore ed agli arresti in fortezza per punizione disciplinare, al trattamento economico intero, previsto per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, fermo il disposto dell'art. 51 testo unico.

§ 38.

L'ufficiale delle categorie in congedo, chiamato in servizio con assegni, ove sia sospeso dal grado perchè detenuto sia pure in attesa di giudizio, perde il diritto a qualsiasi competenza.

§ 39.

Il periodo di novanta giorni per il pagamento degli assegni interi agli ufficiali delle categorie in congedo richiamati in servizio con assegni e ammalati in casa per infermità dipendenti da cause di servizio (primo comma art. 64 testo unico) deve intendersi come limite massimo per tale concessione, mentre quello minimo è determinato dall'intervenuta guarigione. L'ente che amministra l'ufficiale in tali condizioni dovrà quindi periodicamente accertarsi, nei modi che crederà più opportuni, ogni quindici giorni, dello stato della malattia, per averne norma o per la sospensione o per la continuazione degli assegni fino al limite di novanta giorni.

Le disposizioni di cui agli articoli 64, 65 e 66 testo unico, nonchè le norme del precedente comma, si applicano anche agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina.

CAPO III.

SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE.

§ 40.

Le norme degli articoli 2 e 73, secondo comma, del testo unico valgono anche per gli altri sottufficiali, nei riguardi della quota di aumento sulla paga prevista dal R. decreto 31 marzo 1925, n. 363.

§ 41.

Le determinazioni degli stipendi e delle paghe per i sottufficiali e militari di truppa fatte dai corpi, hanno immediata esecuzione.

Per quanto riguarda i marescialli e gradi corrispondenti dovranno inoltre essere inviate ai Comandi di corpo d'armata le copie dei relativi atti dispositivi corredate della copia del foglio matricolare, per la revisione e le eventuali rettificazioni.

§ 42.

Un estratto conforme dell'atto dispositivo che determina lo stipendio o la paga, dovrà rimanere allegato al foglio matricolare del sottufficiale cui si riferisce. Da tale atto dovranno risultare tutti i dati presi in esame per la determinazione di cui al precedente § 41.

Soltanto dopo l'approvazione del Comando del corpo d'armata la determinazione dello stipendio dovrà formare oggetto di variazione matricolare.

§ 43.

Il tempo intercedente tra la data di arruolamento e quella di presentazione alle armi, durante il quale il militare è rimasto in congedo, non va computato ai fini dell'anzianità di servizio per la determinazione degli stipendi e delle paghe.

§ 44.

I periodi di tempo non computabili agli effetti dell'anzianità di grado dei sottufficiali in S.P.E. e quindi non computabili agli effetti delle paghe e degli stipendi (art. 79 testo unico) sono i seguenti:

1° il tempo di detenzione per condanna penale o in attesa di giudizio seguìto da condanna penale, se questo tempo supera un mese;

2° il tempo di sospensione dal grado, nel caso previsto dalla lettera *a*) del § 65 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, quando il procedimento penale sia seguìto da condanna, o nel caso previsto dalla lettera *b*) del medesimo § 65;

3° il tempo trascorso in congedo illimitato;

4° il tempo passato in licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio per più di sei mesi consecutivi;

5° il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia.

§ 45.

Per il tempo che i sottufficiali hanno passato in servizio coloniale da computarsi in base agli articoli 11, 12, 13 e 14 testo unico (articolo 82 detto testo), valgono le norme esecutive di cui ai paragrafi 9, 10 e 11.

§ 46.

Per la cessazione degli stipendi spettanti agli aiutanti di battaglia ed ai marescialli di tutte le armi e corpi, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri Reali, dovranno applicarsi anche le norme indicate nel precedente § 14.

§ 47.

Il conguaglio per stabilire l'assegno *ad personam*, dovuto ai sottufficiali per effetto dell'art. 85 del testo unico, deve essere fatto fra il trattamento economico già goduto per stipendio o paga, indennità militare, indennità caroviveri e ogni altro emolumento avente carattere di assegno fisso e continuativo, e il trattamento spettante per tali titoli nella promozione al grado superiore, compresa quella ad ufficiale. Pertanto l'assegno *ad personam* sarà commisurato alla differenza fra il complesso degli assegni fissi del nuovo grado, computati nel modo suddetto, e il complesso degli assegni fissi che il sottufficiale percepiva precedentemente.

§ 48.

I sottufficiali ed altri militari indicati nell'art. 86 testo unico, sospesi dal grado perchè sottoposti a giudizio penale, percepiranno gli assegni sospesi se il giudizio stesso non è seguito da condanna.

§ 49.

La paga giornaliera dei caporali e soldati (eccettuati i musicanti e i maniscalchi) e degli allievi carabinieri è sospesa, oltre che nei casi indicati nel testo unico, durante i giorni di permanenza nelle infermerie di corpo.

§ 50.

Agli effetti del trattamento economico di cui all'art. 91 del testo unico i figli naturali, se legalmente riconosciuti, e i figli adottivi, sono considerati alla stregua dei figli legittimi o legittimati.

Detto trattamento non può decorrere che dalla data del riconoscimento o dell'adozione e ad ogni modo non oltre i due anni dalla data della domanda.

§ 51.

Per i sottufficiali dei CC. RR. ammogliati oppure vedovi con figli legittimi o legittimati minori o inabili al lavoro, o naturali riconosciuti o adottivi, minori o inabili al lavoro, l'indennità militare è aumentata di lire 1700 annue, sia se provvisti di alloggio, come se percipienti l'indennità di alloggio di cui all'art. 97 del testo unico.

§ 52.

Per i sottufficiali di cui al § precedente e per quelli dei RR. CC. separati dalla moglie e senza prole, per quanto riguarda l'aumento dell'indennità militare, valgono le norme del precedente § 16.

§ 53.

La riduzione dell'indennità militare per i marescialli collocati in aspettativa per infermità, di cui all'art. 93 testo unico, non si applica sull'aumento di L. 1700 stabilito per la famiglia in virtù dell'ultimo capoverso dell'art. 92 del testo unico stesso.

§ 54.

L'indennità vestiario di cui all'art. 94 testo unico è corrisposta a semestri maturati, nei mesi di giugno e dicembre, per ogni giornata in cui è dovuta la paga intera.

Per le altre modalità dovranno essere tenuti presenti gli articoli 541 e seguenti del regolamento d'amministrazione approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443.

§ 55.

Il diritto alla differente indennità d'alloggio, stabilita pei sottufficiali dei CC. RR. dall'art. 97 testo unico, nei casi di trasferimento da un centro minore di 250,000 abitanti ad altro con 250,000 abitanti e più e viceversa, decorre dall'arrivo alla nuova sede.

CAPO IV.

SOTTUFFICIALI RICHIAMATI DAL CONGEDO.

§ 56.

Nel caso speciale previsto dall'art. 100, ultimo comma, del testo unico, il supplemento del servizio attivo da corrispondersi sarà soltanto quello inerente al grado di sottufficiale.

§ 57.

Nella determinazione degli stipendi per i sottufficiali richiamati dal congedo (art. 101 testo unico) dovranno tenersi presenti le norme dell'art. 79 testo unico e del precedente § 44.

§ 58.

Per il tempo che i sottufficiali richiamati dal congedo hanno passato in servizio coloniale, da computarsi in base agli articoli 11, 12, 13 e 14 testo unico (art. 102 detto testo) valgono le norme esecutive di cui ai paragrafi 9, 10 e 11.

§ 59.

Per i sottufficiali richiamati dal congedo, lo stipendio decorre dal giorno della effettiva assunzione in servizio ed ha termine da quello successivo al ricollocamento in congedo.

§ 60.

Ai marescialli richiamati dal congedo non compete l'indennità speciale (L. 700 annue) che è stabilita dalla tabella II annessa al testo unico pei marescialli in servizio sedentario, anche se avessero fruita l'indennità stessa fino alla data del loro congedamento.

§ 61.

I sottufficiali richiamati dal congedo perdono il trattamento di cui sono provvisti in ogni circostanza di sospensione dal servizio, salvo le eccezioni di cui all'art. 106 testo unico.

CAPO V.

Disposizioni comuni.

§ 62.

Salvo i casi tassativamente previsti e consentiti da disposizioni speciali di legge, non è ammesso il cumulo degli assegni militari con altre retribuzioni per impieghi presso altre amministrazioni dello Stato, Provincie, Comuni, Istituti pubblici, Corpi morali legalmente riconosciuti e qualsiasi altra amministrazione garantita o sussidiata dallo Stato.

§ 63.

Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa non spettano assegni di sorta da parte dell'Amministrazione della guerra, se il trattamento economico loro dovuto è corrisposto interamente da altra Amministrazione dello Stato (articolo 107 testo unico).

§ 64.

Qualunque sia la data di concessione o commutazione di medaglia al valore o di onorificenza dell'Ordine militare di Savoia, il relativo trattamento economico previsto dall'articolo 108 testo unico non potrà essere riferito che alla data in cui il trattamento stesso venne stabilito o aumentato.

§ 65.

A ciascuna medaglia al valor militare, qualunque sia il numero di esse, va annesso il soprassoldo stabilito dall'articolo 108 testo unico.

§ 66.

Per il trattamento economico previsto per le medaglie e le onorificenze dell'Ordine militare di Savoia concesse alle Bandiere, valgono le norme di cui ai precedenti paragrafi 64 e 65.

§ 67.

A complemento delle disposizioni dell'art. 109 testo unico relative alle ritenute sugli assegni, si debbono tener presenti quelle dell'art. 2 della legge n. 335 del 30 giugno 1908 sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi.

§ 68.

L'applicazione delle prescrizioni previste dall'art. 110 del testo unico è assolutamente obbligatoria.

Anche per i minori non emancipati e per gli interdetti si applica la prescrizione biennale di cui allo stesso art. 110 del testo unico, allorchè gli uni e gli altri siano, a norma di legge, integrati nella capacità giuridica e rappresentati dai rispettivi tutori.

La prescrizione si compie per mancata domanda o per trascurata esazione da parte del creditore.

Nei rapporti amministrativi, qualunque domanda o sollecitazione scritta, *effettivamente provata,* basta ad interrompere la prescrizione.

§ 69.

Nel caso di promozione con effetto retroattivo di ufficiali ricollocati in congedo prima della pubblicazione sul Bollettino ufficiale del relativo decreto, la data di decorrenza per richiedere le competenze è costituita da quella della partecipazione fatta agli interessati dagli enti competenti.

CAPO VI.

Disposizioni transitorie.

§ 70.

Il beneficio di cui all'art. 112 del testo unico è consentito in favore degli ufficiali nominati dopo aver compiuto il 36° anno di età, sempre che il decreto di nomina non faccia risalire l'anzianità di grado ad epoca anteriore al compimento dell'età sopra precisata.

§ 71.

Il servizio prestato presso reparti, comandi, intendenze, servizi e presso tutti gli enti vari mobilitati alla dipendenza del Comando Supremo di cui al 2° comma dell'art. 115 del testo unico dà diritto alle agevolazioni previste dall'articolo stesso, anche se trattasi di reparti, comandi, ecc. dislocati in territorio fuori della zona di guerra.

§ 72.

Per le agevolazioni di cui al paragrafo precedente non sarà tenuto conto del tempo trascorso in zona territoriale, dall'ufficiale, per l'istruzione delle reclute.

§ 73.

Agli effetti della determinazione degli assegni non possono considerarsi come malattie dipendenti dalla guerra (articolo 115 testo unico) quelle preesistenti, anche se si siano aggravate durante la guerra.

§ 74.

Debbono considerarsi malattie preesistenti e soltanto aggravate durante la guerra anche quelle riconosciute provenienti da cause di servizio ai soli fini della pensione.

§ 75.

Le ricompense al valore che danno diritto all'abbreviazione di due anni, di cui alla lettera *a*) dell'art. 117 del testo unico, sono:

la medaglia di bronzo, d'argento e d'oro al valor militare; le decorazioni dell'Ordine militare di Savoia; l'avanzamento a scelta per merito di guerra e la croce di guerra al valor militare.

Sono pure da considerarsi insigniti della croce di guerra al valore coloro che hanno ottenuti encomi, stati pubblicati sul Bollettino ufficiale, e coloro che hanno ottenuto la croce di guerra comune e che tuttavia abbiano diritto alla commutazione della conseguita ricompensa in croce di guerra al valor militare.

§ 76.

I benefici di cui agli articoli 115, 116 e 117 del testo unico debbono essere concessi, senza eccezione di sorta, senza limite di tempo:

1° agli ufficiali e sottufficiali in servizio al 1° aprile 1922, nel grado da essi rivestito a detta data, senza distinzione di categoria;

2° agli ufficiali e sottufficiali delle categorie in congedo, già tali al 1° aprile 1922 in occasione del loro primo richiamo alle armi, indipendentemente dal grado rivestito al primo aprile 1922;

3° agli ufficiali e sottufficiali nominati tali dopo il 31 marzo 1922.

§ 77.

I benefici di guerra si perdono, di regola, con la promozione al grado superiore, salvo le eccezioni previste dal testo unico.

§ 78.

I benefici di guerra possono essere goduti anche in più volte (ma sempre nel grado ricoperto all'atto in cui i benefici stessi vengono concessi) ove il servizio risulti interrotto per congedo o per altri motivi. Agli effetti di cui sopra, non deve farsi alcuna distinzione fra ufficiali in S. P. E. e delle categorie in congedo, fermo il disposto dell'art. 51 testo unico.

§ 79.

Agli ufficiali che dopo il 1° aprile 1922 passarono ad un grado inferiore dovrà essere corrisposta — quando per promozione o per reinscrizione al primitivo ruolo conseguiranno di nuovo il grado ricoperto alla predetta data — quella parte dei benefici di guerra di cui essi eventualmente non poterono godere a causa della retrocessione dal grado.

Tale norma, però, giusta l'art. 24 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, è applicabile soltanto a coloro che rivestivano il grado di ufficiale al 24 maggio 1915.

§ 80.

Le indennità professionali e di servizio speciale, conservate a termine dell'art. 123 del testo unico, sono suscettibili di aumento nei casi e nella misura previsti dalle disposizioni rimaste in vigore in esecuzione del 2° comma dell'articolo 178 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

§ 81.

Il trattamento previsto dall'art. 42 del testo unico per i primi capitani, si riferisce unicamente agli ufficiali che rivestono tale qualifica.

§ 82.

I maggiori, i tenenti colonnelli, i colonnelli e i generali di brigata, e gradi corrispondenti, che, anteriormente al 1° dicembre 1923, hanno già maturato il diritto allo stipendio rispettivamente di lire 14,200, 15,400, 16,400 e 17,900, sono ammessi, dalla predetta data, al godimento dell'ultimo stipendio per essi stabilito dalla Tabella I annessa al testo unico.

§ 83.

I marescialli maggiori e gradi corrispondenti, che anteriormente al 1° dicembre 1923 hanno maturato il diritto allo stipendio di lire 9000, 9500, 10,000 e non potrebbero conseguire, alla stessa data, i corrispondenti stipendi di lire 9500, 10,200, 10,900 della tabella 2 annessa al testo unico, beneficieranno dell'aumento di un anno all'anzianità di servizio utile per lo stipendio, giusta le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 49 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La disposizione di cui al precedente comma è applicabile:

a) ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti i quali, al 1° dicembre 1923, hanno compiuto 25, 29, 32 anni di servizio utile per lo stipendio e che perciò sono ammessi dalla stessa data rispettivamente allo stipendio di L. 9500, 10,200, 10,900;

b) ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti, i quali al 1° dicembre 1923 hanno compiuto 28 o 31 anni di servizio utile per lo stipendio e che perciò saranno ammessi rispettivamente allo stipendio di L. 10,200 o 10,900, quando compiranno 29 o 32 anni di servizio utile per lo stipendio.

La disposizione stessa non è applicabile nè ai marescialli del Regio esercito di altri gradi nè ai marescialli, di qualunque grado, dei carabinieri Reali.

§ 84.

Il beneficio di cui al precedente § 83 è concesso una volta tanto e solo nel caso che la determinazione dello stipendio sia fatta in base all'anzianità di servizio.

Stabilito però al 1° dicembre 1923 lo stipendio computando tale beneficio, successivamente la determinazione degli stipendi pel compimento di un periodo di anzianità di servizio non deve più farsi calcolando nuovamente il beneficio in parola, ma soltanto l'anzianità di tempo utile, secondo le norme in vigore (art. 75 e seguenti testo unico).

§ 85.

L'aumento all'indennità militare concessa dal R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, deve essere compreso nel riassorbimento dell'assegno personale, tanto per gli ufficiali che per i sottufficiali di cui al 2° alinea dell'art. 190 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

§ 86.

Per gli ufficiali dell'arma dei CC. RR. le indennità di alloggio di cui all'art. 34 testo unico hanno effetto a partire dal 1° luglio 1927.

Per il periodo dall'8 ottobre 1919 al 30 giugno 1927, agli ufficiali dell'arma dei CC. RR. ammogliati e celibi che non fruirono di alloggio in natura, sono corrisposte, in misura ridotta del 60 per cento, le differenze risultanti fra le indennità di alloggio percepite e quelle che in occasione della prima applicazione del R. decreto 3 agosto 1928, n. 1886, sono state per essi rispettivamente stabilite dal decreto Ministeriale 10 settembre 1928.

§ 87.

I militari, effettivi al soppresso Corpo invalidi e veterani, trattenuti con o senza impiego, avranno il trattamento economico eguale a quello di tutti gli altri pari grado del Regio esercito e conserveranno i seguenti assegni speciali di cui godono a carico dello Stato nel Corpo invalidi e veterani, con le stesse norme vigenti al 16 febbraio 1924:

a) supplemento al soldo giornaliero per i caporali e soldati del Corpo invalidi e veterani stabilito dal n. 91 dello specchio 3° annesso al decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 733, modificato dal R. decreto 2 luglio 1922, numero 1050;

b) supplemento al soldo giornaliero di L. 0.25 per gli invalidi di qualsiasi grado (sottufficiali e militari di truppa) del Corpo invalidi e veterani stabilito dal n. 92 dello specchio 3° annesso al decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 733, cumulabile, pei caporali e soldati, con quello del n. 91 dello specchio stesso;

c) quota giornaliera di L. 0.05 quando, per la specialità del servizio cui i militari del Corpo sono destinati, non possono approfittare delle spese fatte in comune pel bucato, barbiere e pulizia personale.

§ 88.

Sono abrogati il regolamento sugli stipendi e assegni fissi pel Regio esercito, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882 e successive modificazioni, nonchè le disposizioni che contrastano con quelle del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la guerra: GAZZERA.

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1930.
Nomina del senatore nob. dott. Concino Concini a commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Associazione nazionale fra Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1929 con il quale venne sciolto il Consiglio direttivo della Associazione nazionale fra le Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, e nominato commissario straordinario il sig. avv. Giuseppe Dionigio Miceli;
Vista la lettera in data 6 luglio 1930-VIII della Confederazione generale bancaria fascista;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

Il senatore nob. dott. Concino Concini è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Associazione nazionale fra le Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Dionigio Miceli, dimissionario.
Al predetto commissario è anche attribuito lo specifico incarico di provvedere a quanto occorra, a norma di legge e di statuto, per la ricostituzione, entro sei mesi dalla data del presente decreto, degli ordinari organi direttivi dell'Associazione.
La Confederazione generale bancaria fascista è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI

p. *Il Ministro per l'interno*: ARPINATI.

(4199)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1930.
Sostituzione di un componente il Comitato speciale per l'assicurazione contro la tubercolosi presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il decreto Ministeriale 10 giugno 1930-VIII, col quale, in seguito alla ricostituzione del Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, fu ricostituito il Comitato speciale per l'assicurazione obbligatoria contro l tubercolosi;
Veduta la nota 24 giugno 1930-VIII, n. 20000/1/11/81, con la quale il Ministero dell'interno comunica che, in seguito alla morte dell'on. avv. Pietro Baccelli, senatore del Regno, rappresentante i Consorzi provinciali antitubercolari in seno al Comitato predetto, è designato, a tale carica, il prefetto del Regno gr. uff. dott. Umberto Ricci;

Decreta:

Articolo unico.

In sostituzione dell'on. avv. Pietro Baccelli, senatore del Regno, deceduto, è chiamato a far parte del Comitato speciale per l'assicurazione contro la tubercolosi, in qualità di rappresentante i Consorzi provinciali antitubercolari, il gr. uff. dott. Umberto Ricci, prefetto del Regno, commissario straordinario per l'amministrazione della provincia di Roma, e presidente del Consorzio provinciale antitubercolare.

Roma, addì 15 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BOTTAI.

(4198)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1930.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Rodez (Marsiglia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Rodez alla dipendenza del Regio consolato generale in Marsiglia.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: FANI.

(4200)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-13470

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Matthes di Augusto (Giovanni), nato a Trieste l'11 luglio 1905 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi n. 750, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mattei »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Matthes è ridotto in « Mattei ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2561)

N. 11419-13471.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oscar Matthes di Augusto, nato a Spalato (Dalmazia) l'11 novembre 1889 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo n. 40, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mattei »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscar Matthes è ridotto in « Mattei ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Romana Matthes nata Klun fu Antonio, nata il 19 settembre 1892, moglie;
2. Oscar di Oscar, nato il 6 novembre 1912, figlio;
3. Bruno di Oscar, nato l'8 ottobre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2562)

N. 11419-18883.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Mersich di Matteo, nato a Trieste il 18 agosto 1891 e residente a Trieste, via S. Giacomo in Monte n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mersini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Mersich è ridotto in « Mersini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Mersich nata Vodisek di Francesca, nata l'8 marzo 1890, moglie;
2. Egidia di Giorgio, nata il 15 agosto 1919, figlia;
3. Tea di Giorgio, nata il 28 gennaio 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2563)

N. 11419-18789.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Matteo Mersich fu Giorgio, nato a Iablanar (Croazia) il 20 marzo 1859 e residente a Trieste, via S. Giacomo in Monte n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mersini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Mersich è ridotto in « Mersini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Adele Mersich nata Tomiati di Antonio, nata il 21 settembre 1864, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2564)

N. 11419-20212.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Mihalich fu Michele, nata a Naserze (S. Dorligo della Valle) il 16 novembre 1884 e residente a Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Michelini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Mihalich è ridotto in « Michelini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanni di Maria, nato il 3 ottobre 1912, figlio;
2. Giuseppina di Maria, nata il 22 agosto 1915, figlia;
3. Giuseppe di Maria, nato il 10 settembre 1916, figlio;
4. Bruno di Maria, nato il 5 giugno 1919, figlio;
5. Maria di Maria, nata il 13 giugno 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2565)

N. 11419-18600.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Miklavec fu Antonio, nato a Trieste il 19 maggio 1886 e residente a Trieste, Rozzol in Monte n. 923, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Michelazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Miklavec è ridotto in « Michelazzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Miklavec nata Hrovatin di Giuseppe, nata il 14 novembre 1884, moglie;
2. Luciano di Luigi, nato il 25 luglio 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2566)

N. 11419-20209.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Mlac fu Andrea, nata a Trieste il 23 luglio 1881 e residente a Trieste, via F. Rismondo n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Milazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Anna Mlac è ridotto in « Milazzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ervino Candido di Anna, nato il 24 marzo 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2567)

N. 11419-19196.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuscardo Mlac di Luigi, nato a Trieste il 13 novembre 1907 e residente a Trieste, via Risorta n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Milazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuscardo Mlac è ridotto in « Milazzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2568)

N. 11419-19195.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Iolanda Mlac di Luigi, nata a Trieste il 4 dicembre 1905 e residente a Trieste, via Risorta n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Milazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Iolanda Mlac è ridotto in « Milazzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2569)

N. 11419-19197.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Mlac fu Andrea, nato a Trieste il 13 giugno 1878 e residente a Trieste, via Risorta n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Milazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Mlac è ridotto in « Milazzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ofelia Mlac nata Mattion fu Guglielmo, nata il 7 gennaio 1866, moglie;
2. Livio di Luigi, nato il 9 marzo 1922, figlio;
3. Guerrino di Luigi, nato il 24 settembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2570)

N. 11419-14273.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Evaristo Romano Mohovich fu Antonio, nato a Trieste il 27 ottobre 1885 e residente a Trieste, via dei Mirti n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mochini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Evaristo Romano Mohovich è ridotto in « Mochini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Zaira Mohovich nata Rosa fu Giuseppe, nata il 4 gennaio 1898, moglie;
2. Nereo di Evaristo, nato il 1° giugno 1918, figlio;
3. Lionello di Evaristo, nato il 15 giugno 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2571)

N. 11419-15671.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Mrsic fu Giovanni, nato a Obbrovazzo (Dalmazia) il 7 luglio 1886 e residente a Trieste, via del Lloyd n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mersini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Mrsic è ridotto in « Mersini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Mrsic nata Biasutti fu Pietro, nata il 14 giugno 1891, moglie;
2. Miranda di Giacomo, nata il 1° novembre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2572)

N. 11419-12990.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Enrichetta Franco ved. Muljevic fu Angelo, nata a Trieste il 17 marzo 1880 e residente a Trieste, via Gatteri n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mugliesi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Enrichetta Franco ved. Muljevic è ridotto in « Mugliesi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giorgio fu Giorgio, nato il 15 agosto 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2573)

N. 11419-13497.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Egone Müller di Emidio, nato a Trieste l'11 novembre 1901 e residente a Trieste, via G. Boccaccio, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Molinari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Egone Müller è ridotto in « Molinari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2574)

N. 11419-13498.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Müller di Emilio, nato a Trieste il 12 febbraio 1900 e residente a Trieste, via G. Boccaccio n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Molinari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Müller è ridotto in « Molinari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2575)

N. 11419-13496.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Müller fu Emilio, nato a Trieste il 21 maggio 1878 e residente a Trieste, via G. Boccaccio n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Molinari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Müller è ridotto in « Molinari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Eleonora Müller nata Martingano fu Giovanni, nata il 6 ottobre 1878, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2576)

N. 11419-19742.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eugenio Natlacen fu Martino, nato a Trieste il 9 novembre 1889 e residente a Trieste, Scala Santa n. 173, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Natali »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Natlacen è ridotto in « Natali ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2577)

N. 11419-10766.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Felice Ogrizek fu fu Luigi, nato a Trieste il 20 novembre 1898 e residente a Trieste, via Giov. Boccaccio, 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Oriselli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Felice Ogrizek è ridotto in « Oriselli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2578)

N. 11419-18195.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Okorn Francesca in Pagliarini di Anna, nata a Trieste il 9 ottobre 1887 e residente a Trieste, via Piccardi n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Corelli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Francesca Okorn in Pagliarini è ridotto in « Corelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2579)

N. 11419-10767.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Onciak (Oncsak) fu Giovanni, nato a Trieste il 4 marzo 1898 e residente a Trieste, via Beccherie n. 42, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Oncia »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Onciak (Oncsak) è ridotto in « Oncia ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Rosa Onciak nata Valic fu Augusto, nata il 6 settembre 1902, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2580)

N. 11419-16055.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Sivig fu Antonio, nato a Trieste il 9 settembre 1904 e residente a Trieste, via Donadoni n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sivini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Sivig è ridotto in « Sivini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Luigia Sivig nata Bianchi fu Giusto, nata il 6 gennaio 1906, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2622)

N. 11419-7952.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Skocaj fu Giuseppe, nata a Trieste il 13 febbraio 1896 e residente a Trieste, via Mazzini n. 21, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Salti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Anna Skocaj è ridotto in « Salti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2623)

N. 11419-7951.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Skocaj fu Giuseppe, nato a Trieste il 31 gennaio 1901 e residente a Trieste, via S. Michele n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Salti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Skocaj è ridotto in « Salti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII.

Il prefetto: PORRO.

(2624)

N. 11419-7953.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Vittoria Skocaj fu Giuseppe, nata a Trieste il 3 maggio 1904 e residente a Trieste, via S. Michele n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Salti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Vittoria Skocaj è ridotto in « Salti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anatolia di Vittoria, nata il 7 gennaio 1926, figlia;
2. Fulvio di Vittoria, nato il 3 febbraio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2625)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Tramutamento di rendita consolidato 5 %.

(2ª *pubblicazione*). (Avviso n. 195).

E' stato chiesto il tramutamento al portatore della rendita consolidato 5 % n. 76057 di L. 285 intestata a Perazzo Michele di Giovanni, domiciliato a Valle di Urri in comune di Acirone (Genova).

Poichè il certificato relativo a detta rendita è stato esibito mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 24 maggio 1930 - Anno VIII.

p. Il direttore generale: BORGIA.

(2938)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione. (Elenco n. 2)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	401416	840 —	Reale *Felicetta* fu Alfonso moglie di *Contisani* Giuseppe, dom. a Lauria (Potenza) vincolata.	Reale *Maria-Felice-Enrichetta* fu Alfonso, moglie di *Cantisani* Giuseppe, dom. a Lauria (Potenza) vincolata.
»	135316	225 —	Motto *Pia* fu Andrea, moglie di Ghio Lorenzo, dom. in Lavagna (Genova) vincolata.	Motto *Maria-Antonia-Angela-Pia* fu Andrea, moglie ecc., come contro.
3.50 % »	573240 576521	56 — 206 —	Sciallero *Rosetta* di Carlo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Nervi (Genova).	Sciallero *Fiomena* di Carlo, minore ecc. come contro.
» » » »	572938 576522 573241 572939	77 — 206.50 56 — 21 —	Sciallero Maria, Giuseppina, Vincenzo e *Rosetta* di Carlo, minori ecc. come la precedente. Le ultime tre rendite sono con usufrutto a Sciallero Carlo fu Vincenzo.	Sciallero Maria, Giuseppina, Vincenzo e *Filomena* di Carlo, minori, ecc. come contro. Le ultime tre rendite sono con usufrutto come contro.
Cons. 5 %	215764	110 —	Morteo Caterina fu Giorgio interdetta sotto la tutela della madre Ambrogio *Teresa* fu Giacomo ved. di Morteo Giorgio, dom. a Savigliano (Cuneo); con usufrutto ad Ambrogio *Teresa* fu Giacomo, ved. di Morteo Giorgio, dom. a Savigliano (Cuneo).	Morteo Caterina fu Giorgio interdetta sotto la tutela della madre Ambrogio *Lodovica-Caterina-Teresa* fu Giacomo, ved. di Morteo Giorgio, dom. a Savigliano (Cuneo), con usufrutto ad Ambrogio *Lodovica-Caterina-Teresa* fu Giacomo, ved. ecc. come contro
»	422946	100 —	Banfi *Giovanna* di Angelo minore sotto la p. p. del padre, dom. in Origgio (Milano).	Banfi *Maria* di Angelo minori ecc. come contro.
» »	489419 489424	375 — 185 —	Griffini *Gianfranco* fu Ugo, minore sotto la p. p. della madre Madonini Maria fu Antonio ved. Griffini, dom. a Lodi (Milano). La seconda rendita è con usuf. vital. a Madonini Maria fu Antonio, ved. di Griffini Ugo.	Griffini *Gian Paolo* fu Ugo, minore, ecc. come contro La seconda rendita è con usuf. vital. come contro.
» »	114150 114151	475 — 475 —	Magnetti Luigina, *Vincenzina* e Michelangelo fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Neirotti Anna Maria ved. Magnetti, domiciliata a Torino. La seconda rendita è con usuf a Neirotti Anna Maria fu Michelangelo, ved. di Magnetti Giuseppe, dom. a Torino.	Magnetti Luigina, *Vincenzino* e Michelangelo fu Giuseppe, minori ecc. come contro. La seconda rendita è con usuf. come contro.
» »	171974 171975	3060 — 1000 —	Barra *Maria-Vittoria* detta Luigia di *Valentino*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino. La seconda rendita è con usuf. vitalizio a Barra *Valentino* fu Benedetto.	Barra *Maria-Luigia-Domenica-Vittoria* di *Antonio-Valentino*, minore ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto vital. a Barra *Antonio-Valentino* fu Benedetto.
3.50 % »	746796 746797	710.50 234.50	Barra *Vittoria-Luigia* di *Valentino*, minore ecc. come la precedente. La seconda rendita è con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come la precedente. La seconda rendita è con usuf. vital. come la precedente.
»	57914	1267 —	Mortillaro e Benso *Carmela* di Vincenzo rappresentata dal sig. Majorca e Pedone Giacomo fu Luigi, marito e dotatario, dom. in Palermo.	Mortillaro e Benso *Maria-Carmela* di Vincenzo, rappresentata ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 luglio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4086)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione. (Elenco n. 48).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	139462	70 —	Mairano *Celestino* di Giovanni Battista, domiciliato in Baldichieri di Asti (Alessandria).	Mairano *Lucio-Celestino* ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 13ª emissione	1270	Cap. 50.000 —	Isola Edoardo *Bini* di Agostino, vincolata.	Isola Edoardo-*Benedetto-Fortunato*, vincolata.
3.50 %	169566	273 —	Lampugnani Nob. *Ada* fu Nob. *Giuseppe* Marziale, minore sotto la p. p. della madre Nob. Sydney Wood di Guglielmo, vedova Lampugnani, dom. a Milano.	Lampugnani Nob. *Elisa* fu Nob. Marziale, minore ecc. come contro
»	298197	1.050 —	Lampugnani *Ada* fu Marziale, minore ecc. come la precedente.	Lampugnani *Elisa* fu Marziale, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	430179	135 —	Sylos-Labini *Carmela* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Dell'Erba Rosa fu Nicola, ved. di Sylos-Labini Vincenzo e moglie in seconde nozze di Regna Vincenzo, dom. a Bitonto (Bari).	Sylos-Labini *Maria-Carmela* fu Vincenzo, minore ecc. come contro.
»	339495	290 —	Cantoni Mamiani della Rovere *Gian-Franco* di Tullo, minore sotto la p. p. del padre, e figli nascituri di Finzi Irma fu Vittorio, moglie di Cantoni Mamiani della Rovere Tullo, tutti quali eredi indivisi, sotto l'amministrazione patrimoniale testamentaria della madre Finzi Irma, dom. in Roma.	Cantoni Mamiani della Rovere *Ivan-Luciano-Gianfranco* e figli nascituri ecc. come contro.
»	61080	22.040 —	Cantoni Mamiani Della Rovere *Angelo-Vittorio* e *Gianfranco* figli di Tullo e di Irma Finzi, minori sotto la p. p. del padre, nonchè figli nascituri da quest'ultima, domiciliati in Arona (Novara), con vincolo di devoluzione.	Cantoni Mamiani Della Rovere *Vittorio-Angelo* e *Ivan-Luciano-Gianfranco* figli ecc. come contro, con vincolo di devoluzione.
»	339494	285 —	Cantoni Mamiani della Rovere *Angelo-Vittorio* di Tullo, dom. in Roma e figli nascituri di Finzi Irma fu Vittorio, moglie di Cantoni Mamiani della Rovere Tullo, dom in Roma, tutti quali eredi indivisi sotto l'amministrazione testamentaria della madre Irma Finzi.	Cantoni Mamiani della Rovere *Vittorio-Angelo* di Tullo, dom. in Roma e figli nascituri ecc. come contro.
3.50 %	745335	70 —	Giudice *Bernardino* fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre Prisco Filomena, vedova di Giudice Nicola, dom. a Sarno (Salerno).	Giudice *Berardino* fu Nicola, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	424110	215 —	Cognata Antonina fu *Antonino*, moglie di Craparo Giuseppe, dom. a Sciacca, vincolata.	Cognata Antonina fu *Antonio*, moglie ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	104454	1.100 —	*Abrunzino* Giuseppina fu Gaetano, vedova di *Abrunzino* Giovanni, dom. a Napoli.	*Abbronzino* Giuseppina fu Gaetano, ved. di *Abbronzino* Giovanni, dom. a Napoli.
»	460487	1.000 —	Battaglia Anna di Antonio *nubile*, dom. a Bellona (Napoli).	Battaglia Anna di Antonio *minore sotto la p. p. del padre* dom. a Bellona (Napoli).
»	460488	500 —		
3.50 %	384945	45,50	Caviglia Lodovina di Giuseppe moglie di Campetti *Adolfo*, dom. a Torino.	Caviglia Lodovina di Giuseppe, moglie di Campetti *Giovanni-Alberto-Federico-Adolfo*, dom. a Torino.
»	394115	140 —		
»	421597	119 —		
»	441491	140 —		
»	515304	140 —		
»	537491	185 —		
»	563877	210 —		
»	594891	175 —		
»	621676	245 —		
»	651127	175 —		
»	679175	175 —		
»	704393	175 —		
»	727776	175 —		
»	752995	245 —		
»	798434	560 —		
3.50% (1902)	39981	140 —		

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 giugno 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3996)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.